

Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione

Commenti alle disposizioni del Capo II, con un particolare focus sul tema della “continuità” aziendale



Laura Braga

Dottore Commercialista e Revisore Legale
Studio Controllo Contabile, Milano
Senior Associate



Alice Galimberti

Dottore Commercialista e Revisore Legale
Studio Controllo Contabile, Milano
Associate

Il Decreto Liquidità (D.L. n. 23, dell'8 aprile 2020) ha introdotto importanti misure volte a garantire la continuità delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19. La possibilità di continuare a redigere il bilancio secondo il postulato del going concern per le imprese che prima del manifestarsi dell'epidemia erano in “buona salute”, i provvedimenti in materia di riduzione del capitale sociale e il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, sono solo alcune delle misure varate dal Governo per far fronte alla crisi sanitaria, sociale ed economica che molte realtà imprenditoriali stanno affrontando. Le soluzioni considerate lasciano spazio ad una serie di spunti di riflessione che verranno proposti e analizzati nel presente contributo, con un approfondimento particolare sul tema della continuità aziendale.

I. Introduzione

L'Italia sta affrontando un periodo di crisi sanitaria, sociale ed economica legata all'emergenza Coronavirus. Diverse sono state le misure restrittive adottate dal Governo per far fronte alla pandemia, tra cui ad es. il lockdown di tutte le attività commerciali non appartenenti alla filiera dei beni di prima necessità e il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora se non per comprovate esigenze essenziali.

Tali misure, seppur utili per il contenimento della diffusione del virus, stanno manifestando un effetto “dirompente” sui risultati economici delle imprese, generando per molte importanti problemi di “disponibilità di cassa”.

In un contesto d'urgenza complicato e straordinario come quello che l'Italia sta vivendo, con il Decreto Legge (D.L.) n. 23, dell'8 aprile 2020 (nel seguito anche “Decreto Liquidità”) recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” sono state, quindi, introdotte una serie di disposizioni volte al sostegno della liquidità delle imprese e alla copertura di rischi di mercato particolarmente significativi, con il fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Nello specifico:

- il Capo I, relativo alle “Misure di accesso al credito per le imprese”, ha introdotto importanti previsioni a sostegno delle imprese incentrate sul ruolo di SACE S.p.A., sia con riferimento al rilascio di garanzie (artt. 1 e 3) che agli investimenti delle imprese nell'export (art. 2);
- il Capo II contiene una serie di “Misure urgenti volte a garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19” (artt. 4-14). Oltre a disposizioni in materia di diritto societario e sulla crisi di impresa, è inserita in questo capo la disciplina del Fondo di garanzia per le Piccole medie imprese (PMI), il cui sostegno è dedicato alle imprese fino a 499 dipendenti (art. 13);
- il Capo III, recante “Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”, rafforza le

I. Introduzione	82
II. Una breve presentazione delle previsioni di cui al Capo II del Decreto Liquidità	83
III. I provvedimenti in materia di continuità aziendale..	83
A. La continuità aziendale prima del Covid-19.....	83
B. La continuità aziendale alla luce del Decreto Liquidità ..	84
1. L'ambito soggettivo di applicazione.....	84
2. La classificazione delle aziende	84
3. L'abbandono dell'ottica forward looking.....	84
4. Il riferimento alla situazione ante Covid-19 per i bilanci 2019 e 2020.....	85
5. L'importanza dell'informativa in bilancio	85
6. La responsabilità degli organi amministrativi e di controllo	85
7. I soggetti “non solari”	86
IV. Le disposizioni temporanee in tema di riduzione del capitale	86
V. Il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi....	87
VI. I bilanci dell'esercizio 2019.....	87
VII. I bilanci dell'esercizio 2020	88
VIII. Conclusioni.....	88

disposizioni sul controllo degli investimenti esteri e i poteri speciali inerenti i settori strategici (artt. 15-17);

- il Capo IV introduce una serie di semplificazioni in tema di adempimenti fiscali e contabili (artt. 18-35);
- il Capo V provvede alle proroghe dei termini processuali in materia di giustizia e dei termini dei procedimenti amministrativi (artt. 36-37);
- il Capo VI contiene infine alcune disposizioni in materia di salute e di lavoro (artt. 38-44).

Il presente contributo ha l'obiettivo di portare all'attenzione alcuni spunti di riflessione in merito alle disposizioni del Capo II, con un particolare focus sul tema della "continuità" aziendale.

II. Una breve presentazione delle previsioni di cui al Capo II del Decreto Liquidità

Come precedente evidenziato, le misure di cui al Capo II del Decreto Liquidità sono state introdotte a garanzia della "continuità d'impresa", con l'obiettivo di neutralizzare gli effetti derivanti dall'attuale crisi economica. Nello specifico:

- con l'art. 5 Decreto Liquidità è stato disposto il rinvio integrale dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Decreto Legislativo [D.Lgs.] n. 14/2019, nel seguito anche "Codice della Crisi") di un anno, posticipandola dunque alla data del 1° settembre 2021;
- l'art. 6 Decreto Liquidità, recante "Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale", prevede che, fino alla data del 31 dicembre 2020: (i) non siano applicabili gli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile (c.c.) in tema di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale; (ii) non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545-duodecies c.c.;
- l'art. 7 Decreto Liquidità ha previsto di "neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo alle imprese di redigere e approvare i bilanci operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"^[1]. Ciò per quanto attiene sia ai bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 che per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati con riferimento alle imprese che prima del Covid-19 non erano in crisi;
- i dettami dell'art. 8 Decreto Liquidità dispongono la temporanea disapplicazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. in tema di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

Nel proseguo verranno analizzati dapprima i provvedimenti in tema di continuità aziendale (art. 7), successivamente le disposizioni relative alla riduzione del capitale sociale (art. 6) e, infine, il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi (art. 5).

Per quanto riguarda il tema del *going concern*, verrà esposta una breve disamina dell'applicazione di tale postulato ante Covid-19, per poi soffermarsi sulle soluzioni proposte dal Decreto Liquidità, su cui verranno articolate alcune riflessioni.

Il contributo si concluderà con alcuni spunti pratici in relazione alla predisposizione dei bilanci 2019 e 2020.

III. I provvedimenti in materia di continuità aziendale

A. La continuità aziendale prima del Covid-19

Il concetto della continuità aziendale ha profonde radici nel c.c., in cui viene identificato come uno dei principi fondamentali per la redazione del bilancio. Tale presupposto, direttamente trattato anche nei principi contabili e nei principi di revisione, oltre che, indirettamente, nel recente Codice della Crisi, è da sempre identificato nella "capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio"^[2].

La seguente tabella riepiloga schematicamente i tratti fondamentali che ne delineano la valutazione in termini di (a) definizione; (b) tempistica; (c) soggetti coinvolti; (d) modalità:

Cosa?	L'art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c., prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e, quindi, tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
Quando?	In fase di predisposizione del bilancio (cfr. par. 22, OIC 11)* e nel corso dell'esercizio, al fine di rilevare tempestivamente la crisi dell'impresa e la perdita della continuità aziendale (cfr. art. 2086 c.c.)
Chi?	La direzione aziendale che deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante (cfr. par. 22, OIC 11) e gli organi di controllo (sindaci e revisori) che sono tenuti a vigilare sulla capacità dell'impresa a prevenire l'emersione della crisi (cfr. Norma 11 contenuta nei "Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate" e ISA Italia 570 "Continuità aziendale")
Come?	Deve essere effettuata una valutazione "prospettica" su un periodo temporale di almeno dodici mesi, tenendo conto altresì degli eventi e delle circostanze "rischiose" successive al periodo considerato (cfr. ISA Italia 570), servendosi sia dell'applicazione di indicatori quantitativi basati su grandezze reddituali, patrimoniali e finanziarie, che di indicatori "qualitativi" che potrebbero costituire una minaccia per la società.

[1] Cfr. Relazione Tecnica al Decreto Liquidità.

[2] Cfr. par. 22 OIC 11 (Finalità e postulati del bilancio d'esercizio).

Costituiscono validi strumenti di riferimento per effettuare la valutazione del "going concern" gli indicatori di cui al principio di revisione ISA Italia 570 "Continuità aziendale", gli indicatori di perdita durevole di valore degli "assets" di cui all'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" e allo IAS 36 "Impairment of assets", oltre agli indicatori di allerta elaborati dal Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ai sensi dell'art. 13 Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

* "Ciascun principio contabile italiano viene identificato con la dizione "OIC" a cui segue il numero di riferimento. Si fa inoltre presente che l'abbreviazione "OIC" identifica letteralmente l'Organismo Italiano di Contabilità, ente giuridico che emana i principi contabili nazionali."

In merito alla disciplina del postulato della continuità aziendale, si rileva un sostanziale allineamento tra i principi contabili nazionali e gli IAS/IFRS.

B. La continuità aziendale alla luce del Decreto Liquidità

Con la pandemia in corso, il *going concern*, che fino ad ora era risultato scontato per molte realtà imprenditoriali, ha riacquisito la propria rilevanza, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Decreto Liquidità. L'art. 7 stabilisce che "1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati".

La soluzione prospettata lascia spazio ad una serie di spunti di riflessione che verranno nel seguito descritti.

1. L'ambito soggettivo di applicazione

Si precisa sin da ora che l'art. 7 Decreto Liquidità fa specifico riferimento all'art. 2423-bis c.c.; pertanto sembrerebbero restare escluse le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

A riguardo si è espressa Assonime che, nel caso n. 5/2020 "Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all'esercizio 2019", oltre a confermare l'applicazione ai soggetti OIC *adopters*^[3], ha esplicitato che "le indicazioni fornite possono essere considerate utili anche per i bilanci secondo i principi IAS" in linea con la *ratio* della norma (conservare ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa, anche nei confronti dei

terzi, rispetto a un fenomeno eccezionale ma temporaneo). Per contro, sia il Documento di Ricerca del 20 aprile 2020 della Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) "L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali", che il Documento Interpretativo n. 6 dell'OIC pubblicato in data 28 aprile 2020 e in bozza per la consultazione sino al 3 maggio 2020, ritengono di limitare l'adozione dell'art. 7 in commento solo ai bilanci OIC.

2. La classificazione delle aziende

Il meccanismo proposto in tema di mantenimento della prospettiva della continuazione dell'attività qualora sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, quando gli effetti del coronavirus non erano ancora manifesti, individua innanzitutto una "selezione naturale di ingresso": in altri termini, sono escluse le società che già precedentemente alla crisi sanitaria, non soddisfacevano i requisiti per assumere la sussistenza della continuità aziendale; per tali società non si renderà applicabile alcuna deroga ai dettami dell'OIC 11.

Escludendo poi le realtà imprenditoriali che a tutt'oggi continuano a mantenere il requisito della continuità aziendale (la cui presenza o meno di significative incertezze denota solo una diversa informativa), vengono identificate le imprese che a causa del Covid-19 hanno perso, si spera solo temporaneamente, la regolare prospettiva di funzionamento, destinatarie dunque degli interventi governativi citati.

3. L'abbandono dell'ottica forward looking

Con le novità del Decreto Liquidità, il concetto di continuità aziendale abbandona temporaneamente la logica cd. "forward looking" per riferirsi ad un approccio basato "sul passato". Infatti, la deroga consente alle società, che utilizzando le logiche standard avrebbero perso il requisito della continuità aziendale a causa del Covid-19, di continuare a redigere i bilanci in ottica di funzionamento, descrivendo tale scelta nelle note informative.

Tale "meccanismo" concesso dal legislatore potrebbe distogliere dall'effettiva situazione e dai "risultati reali" dell'impresa: gli utilizzatori del bilancio potrebbero trovarsi a ragionare su una realtà formalmente in continuità, ma con patrimonio netto negativo e in profonda crisi di liquidità.

Al di là dello *status* formale concesso dalla deroga, in ogni caso gli amministratori non potranno trascurare una valutazione della continuità in prospettiva, sia per fornire le informazioni richieste in sede di redazione del bilancio, sia per le finalità di business, allo scopo di monitorare alcuni aspetti dubbi o "rischiosi" ed elaborare opportuni piani d'azione. Valutare il "going concern" servirà anche nell'ottica di gestione dei rapporti con gli organi di controllo, che mantengono intatti i propri doveri di vigilanza, nonché al fine di rivolgersi in cerca di "ossigeno" al sistema bancario, in ogni caso sempre caratterizzato dalla propria attività istruttoria.

[3] Per OIC *adopters* si intendono i soggetti che applicano i principi contabili italiani (cd. OIC).

4. Il riferimento alla situazione ante Covid-19 per i bilanci 2019 e 2020

Proseguendo nella lettura critica dell'art. 7 Decreto Liquidità, si nota che in prima battuta la norma si concentra sui "bilanci d'esercizio in corso al 31 dicembre 2020" (comma 1), prevedendo, dunque, che l'esistenza della continuità aziendale si potrà "presumere" senza avvalersi necessariamente di un'analisi delle previsioni della situazione della società a un anno (orizzonte temporale normalmente di riferimento): gli amministratori, infatti, dovranno preoccuparsi di dimostrare che l'impresa non presentasse problemi di funzionamento prima della manifestazione del Coronavirus. La data di inizio della pandemia è stata identificata dal legislatore nel 23 febbraio 2020, a cui fanno riferimento le prime misure collegate all'emergenza. Da ciò si deduce che per i soggetti con esercizio solare, la situazione rappresentata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sia lo scenario a cui fare riferimento per valutare la continuità aziendale nel 2020.

Al comma 2, per contro, il legislatore si è occupato di definire la logica da adottare per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, rivolgendosi ad es. alle società con esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 che, avvalendosi del maggior termine di 180 giorni concesso dall'art. 106 D.L. n. 18/2020 (cd. "Decreto Cura Italia"), non hanno ad oggi ancora approvato il bilancio 2019. Il comma in esame risulta, però, piuttosto "criptico" e potrebbe dar luogo a differenti interpretazioni.

Da un lato, si potrebbe assumere che, se per la redazione dei bilanci 2020 ci si debba riferire alla situazione dell'impresa ante 23 febbraio 2020 (ossia al bilancio 2019), per la redazione dei bilanci 2019 il corretto riferimento sarebbe al bilancio 2018 (ossia alla situazione di un anno precedente e quindi esistente prima del 23 febbraio 2019). Secondo Assonime^[4] tale interpretazione risulta prevalente tra i commentatori poiché si basa su un'interpretazione letterale della norma e sarebbe più efficace nel "proteggere il sistema delle imprese dagli effetti sull'iscrizione e valutazione delle poste di bilancio della crisi da COVID-19".

Dall'altro lato, si potrebbe concludere, invece, che la valutazione delle voci di bilancio 2019 possa comunque essere operata nella prospettiva della continuità dell'attività se il *going concern* sussisteva prima del 23 febbraio 2020, quando il Covid-19 non aveva ancora avuto effetti distorsivi sui risultati delle imprese. A favore di questa seconda interpretazione si è espressa parte della dottrina, considerandola maggiormente attinente alla *ratio* della norma in esame; in questo caso, sia per la redazione del bilancio 2019, sia per quello 2020, si dovrà valutare la sussistenza della prospettiva del *going concern* con riferimento alla data 23 febbraio 2020.

Quest'ultimo orientamento pare quello che l'OIC ha ritenuto preferibile. Con il Documento Interpretativo n. 6, l'OIC ha

chiarito che "[n]ei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11".

Alle considerazioni sopra formulate, deve comunque aggiungersi che in ogni caso le analisi relative ai risultati degli esercizi precedenti potranno essere di supporto agli amministratori nel validare la fotografia di un'impresa "sana" ante Covid-19.

5. L'importanza dell'informativa in bilancio

Un altro spunto di riflessione riguarda l'informativa da fornire nei bilanci in tema di effetti Covid sia in nota integrativa che in relazione sulla gestione. La necessità dettata *in primis* dal c.c. di garantire agli *stakeholders* adeguate informazioni sarà un tema particolarmente sensibile in quanto, non solo con importanti riflessi in uno scenario di mercato difficile come quello attuale, ma anche in considerazione di eventuali futuri profili di responsabilità degli organi aziendali (cui è dedicata la sezione successiva).

Con riguardo alle società che hanno usufruito della deroga dell'art. 7 Decreto Liquidità, l'OIC è intervenuto in tema di informativa nel Documento Interpretativo n. 6, in cui ha chiarito che "[n]ella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Nella nota integrativa sono descritti, per quanto possibile, gli eventuali e prevedibili effetti che tali circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società". Ci si chiede se le indicazioni richieste potranno essere sufficienti a colmare il *gap* tra un bilancio solo formalmente in *going concern* e i "veri numeri" della società.

6. La responsabilità degli organi amministrativi e di controllo

La possibilità concessa dal Decreto Liquidità di presumere il *going concern* nei bilanci 2019 e 2020 potrebbe far calare l'attenzione su una valutazione attenta, tempestiva e "realistica" della situazione economica e finanziaria dell'impresa, con il pericolo di ritardare scelte strategiche importanti, oltre che a rischi legati alla responsabilità degli organi aziendali. Da qui potrebbe generarsi un grave paradosso: da una parte la semplificazione concessa dalla deroga che consente di ragionare fino al 2021 sulla situazione ante Covid-19, dall'altra il rischio di eventuali azioni per aver trascurato lo *status* effettivo dell'impresa medesima.

Al momento, salvo ulteriori pronunce dell'autorità competente, non sono state previste modifiche alle responsabilità degli organi amministrativi e di controllo. Permangono,

[4] Cfr. caso n. 5/2020 – Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all'esercizio 2019.

dunque, gli obblighi previsti in capo all'imprenditore dall'art. 2086 c.c., recentemente rivisto nei contenuti dal Codice della Crisi, il quale recita: *"l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"*. Allo stesso modo, la valutazione dell'esistenza del *going concern* resterà di competenza all'organo amministrativo.

Medesimo discorso vale per il revisore tenuto ad esprimersi anche sulla continuità aziendale in applicazione delle procedure previste dall'ISA Italia 570; al Collegio Sindacale permarrà la vigilanza sul rispetto della legge ex art. 2403 c.c.

In considerazione dell'attuale contesto e dei rischi delineati, potrebbe risultare difficile per tali soggetti limitarsi ad effettuare verifiche *"standard"* o a una mera validazione del corretto ricorso alla deroga prevista; sarebbe al contrario importante un monitoraggio tempestivo dei parametri vitali dell'impresa e dell'informativa da questa fornita, nonché una valutazione costante della sostenibilità delle condizioni necessarie alla sopravvivenza.

Anche per le ragioni sopra descritte diventa imprescindibile per gli amministratori disporre di adeguati strumenti di indagine dello stato di salute dell'impresa, che consentano una rilevazione continua e ragionata della situazione economica e finanziaria aziendale, nonché delle principali variabili qualitative rappresentanti possibili rischi per l'impresa, che un mero sistema dei valori del bilancio non sarebbe in grado di cogliere.

7. I soggetti "non solari"

Il tenore letterale delle norme più volte citate non sembra fornire specifiche evidenze per i soggetti "non solari" (ossia la cui chiusura dell'esercizio non coincide con il 31 dicembre), i cui bilanci, tuttavia, in molti casi saranno da subito influenzati dagli effetti della pandemia. Ad es., per una società che ha chiuso l'esercizio al 31 marzo 2020 l'emergenza Coronavirus non rientra più nell'accezione di fatto successivo alla chiusura dell'esercizio, ma, essendo di competenza del medesimo, dovrà essere riflesso sia nell'informativa che nei valori di bilancio. A ciò si aggiunga che più la data di chiusura dell'esercizio risulta successiva al 23 febbraio 2020, più l'emergenza avrà un impatto significativo sul relativo bilancio.

Peraltro, le disposizioni dell'art. 7 Decreto Liquidità si riferiscono alla redazione (i) dei bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, e (ii) dei bilanci in corso al 31 dicembre 2020. Rimarrebbero, dunque, escluse le società aventi esercizio sociale con inizio anteriore al 23 febbraio 2020 e con chiusura compresa tra il 24 febbraio 2020 e il 30 dicembre 2020. Ad es., un bilancio che chiude al 30 giugno 2020 non rientra né nella fattispecie (i) in quanto non è *"chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvato"* e neppure nella (ii) poiché al 31 dicembre 2020 tale bilancio non è più in corso,

ma è già chiuso. In considerazione del tenore letterale della norma, parrebbe dunque quantomeno anomalo che i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 possano usufruire della norma agevolativa e quelli al 30 giugno 2020 no.

A riguardo nel Documento di Ricerca sopra citato, la FNC si è dimostrata favorevole nel ritenere che, in linea con la ratio della norma, il disposto dell'art. 7 Decreto Liquidità sia applicabile anche ai bilanci *infra-annuali* che si chiudono nel corso dell'anno solare 2020.

Con il Documento Interpretativo n. 6, l'OIC ha chiarito che *"l'interpretativo, in virtù del combinato disposto del comma 1 e del comma 2, prevede sul punto una soluzione che, anche tenuto conto di quanto riportato nella Relazione illustrativa, si ritiene più aderente alla ratio della norma. Infatti, i bilanci ai quali poter applicare la deroga, alle condizioni stabilite nelle modalità applicative di cui ai paragrafi 10 e 11 dell'interpretativo, sono, seguendo un ordine cronologico, i seguenti:*

- bilanci chiusi e non approvati in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
- bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
- bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021)".

Tali interventi sembrano, dunque, confermare che anche le società con esercizio "non solare" possano applicare la norma di cui all'art. 7 Decreto Liquidità.

IV. Le disposizioni temporanee in tema di riduzione del capitale

Come precedentemente riportato, l'art. 6 Decreto Liquidità prevede che *"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2482, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile"*.

Dal tenore letterale della norma, appare evidente che nonostante la deroga all'applicazione della disciplina codicistica in tema di riduzione di capitale per perdite e di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, rimane ferma la responsabilità degli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea nel caso in cui la perdita realizzata dalla società raggiunga un valore superiore al terzo del capitale sociale. Ciò al fine di informare i soci sui risultati patrimoniali, finanziari ed economici della società, che devono essere oggetto di monitoraggio costante.

Peraltro, pare chiaro come, alla luce dell'introduzione del combinato disposto dell'art. 6 e dell'art. 7, il par. 24 dell'OIC 11 non risulti applicabile, in quanto la perdita della prospettiva di continuità nei bilanci 2020 non consisterebbe in una causa

di scioglimento; lo stesso prevede infatti che “[q]uando, ai sensi dell’articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile, il bilancio d’esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio”. Il Documento Interpretativo n. 6 dell’OIC ha inoltre chiarito che, oltre al sopraccitato par. 24, anche il par. 23 dell’OIC 11[5] non risulti applicabile. Pertanto, gli amministratori in entrambi i casi potranno adottare, nell’ambito della redazione dei bilanci, criteri di funzionamento.

V. Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi

Con il Decreto Liquidità, il legislatore ha rinviato l’entrata in vigore del Codice della Crisi al 1° settembre 2021, posticipando dunque l’applicabilità degli “strumenti di allerta” di cui all’art. 12 Codice della Crisi a un anno.

Si ricorda che gli strumenti di allerta previsti dal Codice consistono in “oneri di segnalazione” posti a capo di alcuni soggetti qualificati (tra cui rientrano gli organi di controllo dell’impresa), volti a rilevare un possibile “stato di crisi” dell’impresa al fine di individuare tempestivamente dei possibili rimedi. In particolare l’art. 13 Codice della Crisi disciplina gli “indicatori della crisi” definendoli come “*gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi*”. Il superamento dei valori soglia degli indicatori della crisi, che il citato Codice prevede che vengano elaborati dall’CNDCEC (vedasi infra), fa scattare l’obbligo di segnalazione dello stato di crisi in capo ai sindaci ed ai revisori, che devono ricevere riscontro da parte dagli amministratori circa le misure necessarie per superare lo stato di difficoltà e tornare ad operare “in continuità”.

Gli indicatori di allerta sono stati approvati in via definitiva dal CNDCEC il 20 ottobre 2019 e sono stati elaborati in base a dati consuntivi di settore disponibili prima che l’emergenza Coronavirus si manifestasse. Considerato che, come riportato nella Relazione Illustrativa al Decreto Liquidità, “*in una situazione in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da*

[5] Par. 23, OIC 11: “*Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo*”.

una gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli”, ci si domanda se per la data prevista per l’entrata in vigore del Codice della Crisi i valori soglia degli indicatori d’allerta potranno ancora ritenersi “attuali” o invece dovranno essere adattati ad una situazione che potrebbe essere sostanzialmente diversa rispetto allo scenario esistente alla data di predisposizione.

Come illustrato dalla Relazione Illustrativa al Decreto Liquidità, le ragioni per cui è stato disposto il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi sono plurime:

- la prima riguarda il sistema delle cd. “misure di allerta”: in particolare viene chiarito che in una situazione in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi come quella causata dal Covid-19, “*gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli*”;
- la seconda si riferisce a quella che è la *ratio* del Codice della Crisi, e cioè quella di operare nell’ottica del salvataggio delle imprese e della loro continuità adottando lo strumento liquidatorio più efficace fino ad arrivare al fallimento in assenza di concrete alternative. Nella Relazione Illustrativa viene chiarito che, in un contesto economico come quello che stiamo attraversando, potrebbe maturare una crisi degli investimenti e, in generale, delle risorse necessarie per procedere alla ristrutturazione delle imprese, che finirebbero per rendere l’applicazione del Codice inefficace;
- la terza ragione è riconducibile alla scarsa compatibilità tra il nuovo strumento giuridico (Codice della Crisi) e una situazione di sofferenza economica nella quale i destinatari della norma necessitano di “stabilità” della norma e di non incorrere in incertezze derivanti da un contesto legislativo di riferimento del tutto innovativo.

Tutto ciò posto, appare consigliabile per gli amministratori, nell’ambito delle proprie analisi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, anche in tema di continuità aziendale, provare a simulare comunque l’applicazione degli indici della crisi elaborati dal CNDCEC, anche al fine di prepararsi gradualmente al sistema delle “segnalazioni” e anticipare la gestione di eventuali problematiche che in tal senso potrebbero emergere.

Si rileva da ultimo che, seppur l’entrata in vigore del Codice della Crisi sia stata posticipata al settembre 2021, rimane al momento valido l’obbligo per le “piccole” società a responsabilità limitata (SRL) che superano i nuovi limiti dell’art. 2477 c.c. di dotarsi dell’organo di controllo entro l’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. Ciò comporta il sostenimento di oneri ulteriori che andrebbero a sommarsi agli effetti negativi derivanti dall’emergenza Covid-19.

VI. I bilanci dell’esercizio 2019

Al di là delle difficoltà pratiche nella predisposizione dei bilanci 2019, la disciplina generale prevede che l’emergenza non

rientri (almeno per i soggetti "solari") tra i "fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio", in quanto di competenza dell'esercizio 2020. Nello specifico, le società saranno comunque tenute a:

- illustrare nella sezione dei "fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio" in nota integrativa la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico del Coronavirus, ovvero le ragioni per cui tale effetto non è determinabile^[6]. Infatti, la mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità degli *stakeholders* destinatari dell'informazione societaria (azionisti, istituti di credito, ecc.) di svolgere corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate;
- descrivere nella Relazione sulla gestione, nella sezione "Evoluzione prevedibile della gestione", gli effetti consuntivati e stimati dell'emergenza, l'andamento dei primi mesi del 2020, nonché i rischi dell'epidemia unitamente al "piano d'azione" intrapreso fino all'approvazione per superare la crisi.

In tema di *going concern*, vale come già anticipato la possibilità concessa dal Decreto Liquidità di valutare in ogni caso le voci nella prospettiva della continuazione dell'attività se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio "normale" anti-emergenza Coronavirus, ossia quello chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, illustrandone nelle note informative i criteri utilizzati.

Un altro tema di particolare rilievo per i bilanci 2019 è rappresentato dalla valutazione degli *assets* inclusi nel patrimonio della società. A riguardo si è espressa la FNC nel recente Documento di Ricerca, prevedendo che nell'ambito della stima del valore d'uso, determinabile per mezzo dell'attualizzazione dei flussi di cassa attesi (con il metodo "ordinario") o con la capacità d'ammortamento (con il metodo semplificato), si dovrebbe partire dalle "assunzioni che potevano essere sviluppate alla data di chiusura dell'esercizio".

VII. I bilanci dell'esercizio 2020

L'esercizio 2020 sarà, invece, quello in cui gli effetti della pandemia avranno un impatto evidente sui risultati di bilancio. A tal proposito ci si chiede se possano essere comunque applicati gli attuali principi contabili o se essi dovranno essere coordinati con la disciplina del Decreto Liquidità. La situazione in cui ci troviamo, infatti, è anomala ed eccezionale e per questo l'applicazione "normale" di alcune metodologie contabili (ad es. ammortamento dei cespiti) potrebbe risultare non coerente rispetto alla realtà e penalizzare ulteriormente le imprese.

La FNC si è espressa in merito, chiarendo che non appare necessario "modificare" i principi o proporre soluzioni contabili *ad hoc*; piuttosto parrebbe sufficiente attuare un percorso interpretativo per applicare i principi alla luce di un fenomeno peculiare come il Coronavirus^[7]. Tale approccio non pare,

[6] Cfr. par. 64 OIC 29 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

[7] Cfr. FNC, L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali, Documento di Ricerca, 20 aprile 2020.

per contro, condiviso da altra parte della dottrina che ritiene necessario un coordinamento del Decreto Liquidità con i principi contabili in vigore per poter redigere correttamente i bilanci 2020^[8].

Con il recente Documento Interpretativo sembra che l'OIC ha assunto una posizione coerente con quella della FNC, precisando che "[n]el caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11^[9] e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29"^[10].

VIII. Conclusioni

Il Decreto Liquidità ha introdotto importanti misure, tra cui il "mantenimento" dei principi di funzionamento anche in un contesto emergenziale come quello che le imprese italiane stanno vivendo.

L'analisi delle novità introdotte ha portato alla luce alcuni spunti di riflessione su cui si stanno interrogando gli esperti di settore. Tra i contributi più significativi in merito si citano il Caso n. 5/2020 di Assonime e il Documento della FNC del 20 aprile 2020 "[l]'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali". Non da ultimo si rileva che in data 28 aprile 2020 l'OIC ha pubblicato il Documento Interpretativo n. 6 (in bozza per la consultazione fino al 3 maggio 2020) in cui fornisce importanti chiarimenti in merito principalmente a "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio" a seguito dell'introduzione del Decreto Liquidità.

Alcune problematiche, infatti, malgrado l'apprezzabile sforzo del legislatore, sembrerebbero non aver trovato almeno per il momento un'adeguata soluzione. Si auspicano, dunque, ulteriori interventi che potrebbero essere già contenuti nel testo di conversione in Legge del Decreto Liquidità.

[8] Cfr. ELBANO DE NUCCIO, DL Liquidità da coordinare con i principi contabili e le regole di revisione, in: *Il Sole 24 Ore*, del 20 aprile 2020.

[9] Tali disposizioni sono state temporaneamente derogate dall'art. 7 Decreto Liquidità.

[10] "Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale".